



**COMUNE DI PORTO AZZURRO**  
**PROVINCIA DI LIVORNO**

**ORDINANZA N. 49 DEL 31.10.2017**

**OGGETTO: DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSO AI CANI NEI GIARDINI PUBBLICI, AIUOLE E AREE DI SVAGO DESTINATE AI BAMBINI E AI RAGAZZI DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO.**

**IL SINDACO**

**VISTA** la L.R.T. n. 59 del 20/10/2009 che introduce nuove disposizioni in materia di tutela degli animali ed in particolare il comma 1 dell'art. 19 che consente ai cani, accompagnati dal proprietario, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico con l'obbligo dell'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsti dalle norme statali;

**RILEVATO** che al comma 2 dell'art. 19 della sopracitata legge, è vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse;

**TENUTO CONTO** delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute in merito ai disagi derivanti dalla presenza di cani nei giardini e nelle aree pubbliche ed in particolare dagli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla accertata e frequente presenza di deiezioni canine che limitano di fatto l'utilizzo delle aree stesse;

**CONSIDERATO** che la realizzazione dei giardini pubblici adibiti al tempo libero è finalizzata alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza ed in particolare allo svago e ai giochi per bambini nei confronti dei quali necessita garantire la tutela della loro incolumità contro eventuali aggressioni da parte di cani, la cui presenza, soprattutto di grossa taglia, nelle aree in argomento pregiudica la serenità degli stessi;

**RITENUTO** necessario adottare un provvedimento che disciplini l'accesso ai cani nei giardini, nelle aiuole e nelle aree destinate al gioco dei bambini e ragazzi allo scopo di prevenire problemi igienico sanitari e la diffusione di malattie conseguenti il contatto, anche accidentale, tra persone, in particolare i bambini, e deiezioni canine;

**Vista** la Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59 ed il relativo Regolamento;

**Vista** l'ordinanza del Min. Lavoro e Salute del 03.03.2009 (Tutela dell'incolumità dell'aggressione dei cani);

**Vista** la legge 24.11.1981 n. 689;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 50 e 54;

**ORDINA**

**- Il divieto di condurre cani di qualsiasi razza e taglia, anche se muniti di museruola e guinzaglio, nei giardini pubblici, nelle aiuole e nelle aree destinate al gioco dei bambini e dei ragazzi del Comune di Porto Azzurro.**

*Da detto divieto sono esclusi i cani guida per i non vedenti che devono essere tenuti al guinzaglio, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa.*

## SANZIONI

- a) L'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- b) Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni anche di tipo penale, chiunque non rispetti l'obbligo del possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni oltre che la effettiva raccolta delle stesse, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00 ai sensi dell'articolo 40, comma 1 lett. j) della Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59.

## DISPONE

Tale provvedimento è reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio.

Gli addetti ai servizi di Polizia Municipale e le altre Forze dell'ordine territorialmente competenti, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'apposizione della necessaria segnaletica.

## INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.



**IL SINDACO**  
**Dott. Maurizio PAPI**